CITTA' DI LECCE

Settore Ambiente, Igiene, Sanità, Randagismo, Canili e Verde Pubblico

Ordinanza n. 2151 /2018

Prot. Gen. N. 194847/2018
Istruttoria: Funzionario Amm.vo: Mariella Alfarano

Oggetto: Obbligo di eliminazione dei fattori di rischio per prevenzione di caduta alberi e/o rami a seguito di particolari eventi metereologici in aree limitrofe alla sede ferroviaria Lecce - Bari.

IL SINDACO

Premesso che:

- la RFI - Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane – *Direzione Territoriale Produzione Bari* – Unità Territoriale Bari -, ha inviato una nota Prot. n. UA 4/12/2018 – RFI – DPR- DTP_BA UB/A0015/P/2018/0002298 del 04/12/2018, acquisita agli atti di questa Amministrazione Comunale con Prot. G. n.0188793/2018 del 05/12/2018;

- con pari nota, viene richiesta al Sindaco l'adozione di Ordinanza Sindacale contingibile ed urgente con l'imposizione di obbligo durante il periodo invernale, nei confronti di tutti i proprietari di terreni confinanti con la sede ferroviaria in agro di Lecce, del taglio di rami ed alberi che possano, in caso di caduta, interferire con l'infrastruttura ferroviaria creando possibile pericolo per la pubblica incolumità ed interruzione di pubblico esercizio ferroviario;

Visto l'art.52 del DPR 753/1980 che prescrive: "*lungo i tracciati delle ferrovie è vietato far crescere piante o siepi ed erigere muriccioli di cinta, steccati o recinzioni in genere ad una distanza minore di metri 6 (sei)dalla più vicina rotaia, da misurarsi in posizione orizzontale. Tale misura dovrà, occorrendo, essere aumentata in modo che le anzidette piante od opere non si trovino mai a distanza minore di metri 2 (due) dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati. Le distanze potranno essere diminuite di un metro per le siepi, muriccioli di cinta e steccati di altezza non maggiore di metr 1,50. Gli alberi per i quali è previsto il raggiungimento di un'altezza massima superiore a metri quattro (4), non potranno essere piantati ad una distanza dalla più vicina rotaia minore della misura dell'altezza massima raggiungibile aumentata di due metri. Nel caso che il tracciato della ferrovia si trovi in trincea o in rilevato, tale distanza dovrà essere calcolata, rispettivamente, dal ciglio dello sterro o dal piede del rilevato. A richiesta del competente ufficio lavori compartimentale delle F.S., per le Ferrovie dello Stato, o del competente ufficio della M.C.T.C., su proposta delle aziende esercenti, per le ferrovie in concessione, le dette distanze debbono essere accresciute in misura conveniente per rendere libera la visuale necessaria per la sicurezza della circolazione dei tratti curvilinei*";

- **Che** per effetto di tale norma, per le essenze arboree ed arbustive, le distanze dalla linea ferroviaria sono schematicamente riassunte nella seguente tabella:

Tipologia di vegetazione	Altezza della vegetazione	Distanza minima dalla prima rotaia
Alberi	> 4 mt	Altezza massima + 4 mt
Arbusti ed alberi	Tra 1,5 e 4 mt	6 mt
Siepi	< 1,5mt	5 mt

(1)

Visto l'art. 55 del DPR. n.753/1980 che recita: "*I terreni adiacenti alle linee ferroviarie non possono essere destinati a bosco ad una distanza minore di metri cinquanta (50) dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale*";

Visto, altresì, l'articolo 450 del C.P. nel quale si richiama l'attenzione sulle gravi responsabilità, anche penali, cui andrebbero in contro i proprietari di fondi limitrofi alla linea ferroviaria in caso di inadempienza e qualora si verificassero, per qualsiasi causa, la caduta di alberi o parti di essi;

Rilevati i rischi di:
- possibile caduta di alberi, soprattutto di alto fusto che, non rientrando nei limiti delle distanze di cui al DPR 753/80, possono invadere la sede ferroviaria con conseguente pericolo della circolazione dei treni, per i viaggiatori e comunque grave interferenza sulla regolarità stessa;
- pericolo d'incendio delle aree adiacenti la sede FS, che può provocare, oltre ad interferenza con la circolazione ferroviaria, possibile propagazione degli incendi, qualora provenienti dalla sede ferroviaria, ad aree più vaste;

Rilevato che lungo i percorsi ferroviari nel territorio comunale di Lecce, possono essere presenti alberi ed arbusti incompatibili con il dettato artt. 52 e 55 del DPR 753/1980;

Considerato che, data l'urgenza e la necessarietà del Provvedimento desumibile dalla comunicazione di RFI - Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane – *Direzione Territoriale Produzione Bari* – Unità Territoriale Bari - di cui alla nota Prot. n. UA 4/12/2018 – RFI – DPR- DTP_BA UB/A0015/P/2018/0002298 del 04/12/2018, acquisita agli atti di questa Amministrazione Comunale con Prot. G. n.0188793/2018 del 05/12/2018, non è possibile la comunicazione di avvio del procedimento agli interessati e a quanti individuati dagli artt. 7 e 9 della L.241/90;

Dato Atto che il presente Provvedimento è caratterizzato dalla straordinarietà, pur essendo le condizioni che ne motivano l'adozione ben delineate nella normativa di riferimento, e che l'attivazione dello stesso viene richiesta direttamente e con urgenza dai soggetti cui compete garantire la regolare esecuzione del pubblico servizio previa informazione della Prefettura;

Visto l'art. 71 co.1 del DPR 753/1980 che recita: "La prevenzione e l'accertamento delle infrazioni alle presenti norme, con esclusione di quelle di cui al successivo titolo VIII, e la stesura dei relativi verbali spettano agli ufficiali, sotto ufficiali, graduati e guardie della specialità polizia ferroviaria del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, nonché agli altri ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria indicati nei commi primo e secondo dell'art 221 C.P.C."

Visto l'art. 54 del D.Lgs. 267/2000;

PRESO ATTO che in data 12/12/2018 è stata data preventiva comunicazione al Prefetto come previsto dall'art. 54, comma 4, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267.

ORDINA

a tutti i proprietari, affittuari, conduttori o detentori a qualsiasi titolo di terreni limitrofi con la sede fino a 20 metri dal confine ferroviario ricadente nel territorio del Comune di Lecce, ciascuno per la particella catastale di propria competenza, nel rispetto di eventuali vincoli paesaggistici e/o ambientali esistenti, di verificare ed eliminare i fattori di pericolo per caduta alberi e pericolo di incendio come descritti negli artt.52 e 55 del DPR753/1980, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio del Comune di Lecce, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per la pubblica incolumità ed interruzione di pubblico servizio ferroviario.

DISPONE

1. la pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ente;
2. la trasmissione in copia a:
- RFI – Gruppo Ferrovie dello Stato Italiano - *Direzione Territoriale Produzione Bari - Unità Territoriale Bari* - Piazza Aldo Moro - Strada Interna FS, 53 – Bari;
- Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Lecce - Via XXV Luglio – Lecce;
- Polizia Ferroviaria di Stato-POLFER - Piazzale Oronzo Massari - Lecce;
- Comando Regionale Corpo Forestale Dello Stato - Viale Della Libertà n.70 – Lecce;
- Comando di Polizia Locale – Sede

3. la divulgazione mediante pubblicazione sul sito internet comunale e diffusa a mezzo degli organi di stampa;
4. la pubblicazione nel sito web dell'Ente;
5. Demandare la vigilanza sulle disposizioni della presente ordinanza e l'accertamento e l'irrogazione di sanzioni in caso di inosservanza, in via principale alla Polizia Ferroviaria della Polizia di Stato per tutti i tracciati ferroviari posti nel territorio del Comune di Lecce, con il supporto tecnico del personale di Rete Ferroviaria Italiana; per i soli tracciati accessibili da strada pubblica, o di uso pubblico, la vigilanza sulle disposizioni della presente Ordinanza e l'accertamento e l'irrogazione di sanzioni in caso di inosservanza è , altresì, demandata al Corpo Forestale Regionale, alla Polizia Locale, nonché ad ogni Agente o Ufficiale di P.G. a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti.

RENDE NOTO

- che le violazioni della presente Ordinanza comportano, a carico degli autori, l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie stabilite ai sensi degli artt. 38 e 63 del DPR 753/1980, salvi e non pregiudicati i necessari adempimenti ai sensi dell'art.650 del Codice Penale;

- che il/i proprietaro/i saranno ritenuti responsabili degli eventuali danni a persone e cose che nel frattempo dovessero verificarsi a causa dell'inottemperanza alla presente;

- che gli interessati dovranno mantenere costantemente nel tempo le distanze di sicurezza delle alberature e di quanto altro indicato agli artt. 52 e 55 del DPR 753/1980 dalla sede ferroviaria;

CITTA' DI LECCE

Settore Ambiente, Igiene, Sanità, Randagismo, Canili e Verde Pubblico

AVVISA

- che avverso il presente Provvedimento si potrà ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione della presente, ed al Capo dello Stato per ricorso straordinario entro 120 (centoventi) giorni.
- che il presente Provvedimento è esecutivo a partire dalla pubblicazione all'Albo Pretorio;

Dalla Sede Municipale, lì 17/12/2018

IL SINDACO
Carlo Salvemini